

Publicato il 24/11/2023

N. 00703/2023 REG.PROV.PRES.
N. 05422/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5422 del 2023, proposto da Pietro Del Giudice, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Balestrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera dei Colli, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ylenia Balestrieri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento di esclusione e mancato inserimento nell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte del 13 marzo 2023, relativo al "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D";

- dell'avviso ("graduatoria anonima") pubblicato ai fini legali il 21 settembre 2023

sul sito ufficiale del concorso (<https://www.ospedalideicolli.it/borsa/riapertura-termini-del-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-n-155-collaboratori-professionali-sanitari-infermieri-ctg-d/>) con il quale viene comunicato l'esito negativo della prova scritta del ricorrente, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 richiesto per accedere alla graduatoria degli idonei e, dunque, alla successiva prova finale orale;

- ove occorra e ove adottato, del verbale di correzione della prova del ricorrente;
- del punteggio di 20/30 attribuito al ricorrente all'esito della prova di cui sopra;
- dell'avviso di convocazione alla prova orale;
- della graduatoria conseguente alla prova orale e alla valutazione dei titoli;
- della graduatoria finale di concorso pubblicata il 16 novembre 2023;
- del bando di “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, ctg. D” e del successivo avviso di riapertura termini, pubblicati rispettivamente il 4 novembre 2019 e il 10 maggio 2021.
- ove e per quanto occorra, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;
- ove occorra del verbale n. 3 “CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE”;
- di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto.

Per l'accertamento

- della corretta votazione complessiva superiore a 20/30 riportata dal ricorrente;
- della correttezza della risposta fornita da parte del ricorrente al quesito n. 5 della prova scritta, con eliminazione della relativa penalità di -0,10 e assegnazione del punteggio positivo di +0,50;
- della correttezza della risposta fornita da parte del ricorrente al quesito n. 19 della prova scritta, con eliminazione della relativa penalità di -0,10 e assegnazione del

punteggio positivo di +0,50;

- dell'annullamento del quesito n. 26 in quanto formulato in maniera erronea e fuorviante prevedendo 3 alternative egualmente corrette, con conseguente suo annullamento ai fini del calcolo della graduatoria e comunque per l'attribuzione al ricorrente di +0,50 punti;

- del conseguente riconoscimento del ricorrente quale idoneo alla successiva fase della procedura concorsuale.

Per la condanna

dell'Amministrazione all'obbligo di adozione del provvedimento di ammissione per cui è causa e di riconvocazione della commissione per l'espletamento delle conseguenti fasi concorsuali a favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata dal ricorrente;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, tali essendo tutti i graduati, allo stato, il predetto incumbente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35 comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet dell'Azienda resistente;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente, della denominazione delle amministrazioni intimata e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi del controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 10 (dieci), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto autorizza la notifica del ricorso mediante pubblici proclami secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 23 novembre 2023.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.